



Corte di Appello di Bologna

Ufficio distrettuale servizi U.N.E.P.

AII'INPDAP

Direzione Centrale delle Entrate – Ufficio IV – Posizione Assicurate – via Ballarin 42
– 00142 Roma – fax 06 /05108681

AL MINISTERO della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI Roma
Fax 06/68897413

Oggetto: Contributi obbligatori CPUG – Parere tecnico.

Con riferimento alla nota ministeriale del 30 gennaio 2004 e ad integrazione della nota di questo ufficio del 19/2/2004, mi permetto di fornire a Codesti uffici un parere tecnico in merito alla modalità di riscossione dei contributi a carico del dipendente nonché alla quantificazione della quota dovuta dall'amministrazione.

Premesso che:

- **il personale** degli uffici NEP è composto da Ufficiali Giudiziari (posizione economica C1, C2, C3 e B3) e dagli operatori Giudiziari, posizione economica B2, dal 1991 impiegati statali.
- **In ogni ufficio NEP**, vi è un dirigente, il quale, escluso per gli operatori giudiziari, provvede a corrispondere e quantificare, previe le ritenute erariali ed extra-erariali, gli stipendi agli ufficiali giudiziari;
- **Il dirigente U.N.E.P.** è qualificato anche sostituto d'imposta il quale provvede al rilascio del CUD ed ha l'obbligo della trasmissione telematica del modello 770;
- **Il pagamento dei contributi obbligatori fino ad oggi avviene nel seguente modo:**
 - A) **Opera di previdenza** – determina e versa la quota a carico del dipendente entro il 10 del mese successivo al bimestre di riferimento. Ogni semestre è tenuto a depositare copia dei versamenti in cancelleria, mentre l'obbligo di trasmissione del prospetto semestrale per il controllo da parte della Ragioneria Provinciale è stato abrogato;
 - B) **Cassa Pensioni e Fondo credito** – Il versamento avviene entro il 5 del mese successivo al bimestre di riferimento sulla base dei ruoli di riscossioni emessi dalla Corte di Appello entro il 31 gennaio.
- **Agli ufficiali giudiziari**, a differenza degli impiegati dello Stato, lo stipendio viene corrisposto entro il giorno 20 del mese successivo di riferimento, come prevede l'ordinamento degli ufficiali Giudiziari, in quanto rappresenta il tempo necessario per il dirigente di provvedere alla chiusura mensile, al calcolo delle ritenute e a tutte le operazioni di riparto tra gli aventi diritto;

Premesso quanto sopra, ed in virtù dell'articolo 44 del decreto legge 30/9/2003 n. 269 convertito in legge 24/11/2003 n. 326, che consente all'INPDAP di emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione mensile dei dati retributivi e le informazioni per il calcolo dei contributi, si propone di sfruttare al meglio questa opportunità per risolvere in modo determinante e definitivo le modalità di riscossione e versamenti dei contributi obbligatori dovuti dagli ufficiali giudiziari.

Le numerose disposizione legislative in materia pensionistica e contributiva fanno ormai ritenere che le norme che regolano la materia contributiva (1910 e anni successivi) degli ufficiali giudiziari siano disapplicate o abrogate. In particolare la figura dell'Ufficiale Giudiziario Dirigente, in qualità di sostituto d'imposta, non può non rientrare in un programma di riorganizzazione di Codesto Istituto.

La proposta relativamente al calcolo ed ai versamenti dei contributi obbligatori che il sottoscritto intende proporre è la seguente:

1. Versamento mensile entro il quindici del mese successivo di riferimento del contributo per opera di previdenza, cassa pensione e fondo credito.

Questa proposta in merito ai termini previsti dalle normative precedenti (se pur ritengo disapplicate) non è in contrasto in quanto le scadenze del 5 e del 10 si riferiscono alla scadenza del bimestre e pertanto viene solo anticipata perché appunto il versamento è mensile e non più bimestrale.

2. il calcolo dovrà essere effettuato dal dirigente sulle somme effettivamente percepite nel mese contabilizzato nonché su tutti emolumenti eventualmente percepiti a titolo di arretrati.

Questa operazione viene già effettuata mensilmente dal dirigente U.N.E.P. in merito all'opera di previdenza (se pur versata bimestralmente) in quanto è necessaria al fine del calcolo dell'imposta netta ai fini IRPEF. Pertanto inserire una operazione nel programma di calcolo per determinare la cassa pensione ed il fondo credito non comporta nessun incremento di attività apprezzabile.

3. il calcolo dovrà essere fatto su una scheda mensile individuale contributiva (vedi allegato) al fine di poter ottemperare a quanto prevede la legge sui sostituti d'imposta in merito la rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del DPR 29/9/73, n. 600.

In tale scheda dovrà essere previsto la quota dovuta dall'Amministrazione (calcolo semplice e automatico sulla retribuzione se si usa excel o altro programma)

4. Entro il mese di agosto e gennaio i dirigente U.N.E.P. trasmetteranno scheda semestrale e annuale (a conguaglio) sulle retribuzioni percepite da ogni singolo dipendente nonché sulle trattenute versate, alla Corte di Appello per l'emissione del ruolo a consuntivo.

L'emissione del ruolo a consuntivo è stata già applicata (con successo) agli operatori giudiziari U.N.E.P. dopo il passaggio di questo personale nei ruoli statali nel 1991 che ha trasferito la gestione contabile dall'U.N.E.P. alle DD.PP.TT.

Ritengo importante mantenere l'emissione del ruolo (a consuntivo) in quanto è necessario un organo di controllo sull'esattezza delle operazioni, tenuto conto che alla Ragioneria provinciale è stata sottratta questa competenza.

5. La corte di appello provvederà ad inviare alle sedi provinciali e centrale INPDAP via telematica (posta elettronica) il ruolo completo di tutti gli elementi retributivi, contributivi nonché degli estremi delle quietanze di pagamento.

Questo significa una attività ridotta a mero controllo formale per gli uffici INPDAP e la certezza di aver riscosso quanto dovuto.

Ribadisco, che tale proposta è in perfetta sintonia con le nuove disposizioni legislative e tutela "in primis" l'INPDAP, in quanto l'unica possibilità di avere quanto spetta è quella della trattenuta alla fonte, direttamente sulla retribuzione e responsabilizzando il dirigente U.N.E.P. Credo che a livello nazionale si possa parlare di milioni di euro non introitate dall'INPDAP non solo per le morosità dei dipendenti, ma in particolar modo sulla quota dovuta dall'amministrazione.

Non posso fare a meno di descrivere alcuni vantaggi che tale nuova modalità di riscossione comporta:

1. Eliminazione dei **fogli di detrazione** e meno attività dispendiosa per il personale delle corti di appello e di quelli dell'INPDAP sia a livello locale che centrale. Infatti i ruoli emessi all'inizio dell'anno non possono prevedere delle posizioni di stato particolare: part-time. Assenze non retribuite.

2. **Eliminazione delle morosità** dei dipendenti. Avendo l'obbligo il dirigente di trattenere il contributo sulle somme lorde dovute dal dipendente, una eventuale omissione, in sede ispettiva, può comportare una responsabilità di risarcimento da parte dello stesso dirigente. Infatti, se è discutibile l'esatto ammontare dei contributi **per opera di previdenza** dovuti dall'amministrazione, per la quota spettante al dipendente, non ci sono morosità proprio per i controlli ispettivi.

3. Le schede annuali individuali contributive saranno utili anche al fine del **calcolo della pensione** in quanto elemento indiscutibile sulle retribuzione realmente percepite ed i contributi versati.

Altre idee possono venire in mente con un confronto che ritengo utile tra i tecnici di Codesto Istituto ed i tecnici ministeriali.

In attesa di un cenno sulla valutazione della presente proposta porgo distinti saluti e resto a disposizione per ulteriori approfondimenti e confronti.

Bologna 23 febbraio 2004

Arcangelo D'Aurora
(0547/26882 ufficio- angelo@auge.it)
Responsabile servizi U.N.E.P. distretto Corte di Appello di Bologna

- allego scheda contributiva mensile e se richiesto provvederò a realizzare scheda semestrale e annuale.

